

PRIMO PIANO

Ecco le modifiche a Solvency II

La Commissione Europea ha annunciato l'adozione dell'atto delegato di modifica a Solvency II. L'iniziativa si inserisce nel solco del piano per l'Unione dei risparmi e degli investimenti, e prevede una serie di incentivi per favorire gli investimenti a lungo termine delle assicurazioni nell'economia reale. Come specifica una nota della Commissione Europea, "l'atto delegato prevede un trattamento specifico per gli investimenti azionari a lungo termine degli assicuratori, al fine di incoraggiare il finanziamento delle imprese europee e facilitarne l'accesso a capitali stabili, anche attraverso private equity e venture capital". Prevista anche l'introduzione di un trattamento preferenziale per gli investimenti azionari degli assicuratori in ambiti legislativi in cui sono coinvolte sovvenzioni e garanzie pubbliche, con l'obiettivo dichiarato di "sostenere le priorità strategiche dell'Unione Europea, come le transizioni verde e digitale o i progetti in materia di sicurezza e difesa".

Il riesame dell'atto ha inoltre eliminato i costi prudenziali superflui per gli assicuratori che investono in cartolarizzazioni e ridotto gli oneri amministrativi grazie a razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e informativa, rimuovendo le sovrapposizioni con altre norme dell'Unione Europea e introducendo una maggiore proporzionalità per gli assicuratori. Il documento sarà soggetto al controllo del Parlamento Europeo e del Consiglio per un periodo di tre mesi, rinnovabile per altri tre mesi: se non ci saranno obiezioni al testo, la disciplina entrerà in vigore il 30 gennaio 2027.

Giacomo Corvi

IL PUNTO SU

“Assicurabilità” della colpa grave con il nuovo Codice dei contratti pubblici

La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, sostiene l'opportunità di tutelare i progettisti e i verificatori dipendenti pubblici per errori nello svolgimento della loro attività. La pronuncia dettaglia gli ambiti che possono rientrare nella copertura assicurativa, le sue caratteristiche e i limiti, avanzando la proposta che tale orientamento possa essere valido anche per altre figure tecniche interne

SECONDA PARTE

Fatto salvo il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all'articolo 3, comma 59, della legge 244/2007. Pertanto tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni di cui all'allegato I.10, del dlgs 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 del Codice civile).



La Sezione delle autonomie ha precisato che, proprio in considerazione della peculiarità della fattispecie, l'oggetto del contratto di assicurazione dovrà essere esclusivamente funzionale alla copertura dei rischi legati all'esercizio dell'attività professionale dei dipendenti interni incaricati della progettazione e/o della verifica di progetto, sia contrattuali (per danni al committente, id est all'amministrazione), sia extracontrattuali, per danni a terzi, e non oltre tale perimetro: tanto si ricava, secondo la delibera in commento, dagli articoli 37 comma 3 e 42 comma 2 dell'allegato I.7 del codice. In particolare, l'articolo 37 comma 3 dispone che il soggetto (esterno) incaricato dell'attività di verifica debba essere munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43. L'articolo 42 prevede invece che il soggetto (esterno) incaricato dell'attività di verifica, che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico da disposizioni normative e dal contratto di appalto di servizi, sia tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento e debba essere escluso per i successivi tre anni dalle attività di

verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. La disposizione, infine, precisa che, nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante, esso debba rispondere nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti. Sicché, in una logica di equiparazione della tutela con riferimento a progettisti esterni e interni alla pubblica amministrazione, nel caso del progettista interno l'espressione "nei limiti della copertura assicurativa" starebbe a significare che la polizza possa coprire solo i rischi legati alla attività professionale (di progettazione e di verifica) a lui richiesta, ultronea rispetto alle funzioni normalmente afferenti al rapporto di inquadramento organico con l'ente di appartenenza. Più precisamente, l'ambito di copertura dell'assicurazione dovrebbe essere definito e circoscritto nei limiti dell'attività professionale e unicamente per i danni che dalla stessa direttamente e immediatamente possano determinarsi, non estensibile però alla generale responsabilità civile per danni a terzi per qualsivoglia rischio della vita lavorativa.



NOVITÀ SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Venendo poi alla responsabilità amministrativa, e qui è la novità, secondo la Sezione delle autonomie, la stessa, nel rispetto della generale previsione di cui all'articolo 3 comma 59, della legge 244/2007, non potrà essere oggetto di assicurazione se non nei limiti di una copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore interno nello svolgimento delle funzioni incentivate di cui all'allegato I.10 del codice e, dunque, per l'ipotesi di danni che l'amministrazione potrebbe subire, direttamente o indirettamente, per effetto degli errori professionali del suo dipendente nello svolgimento delle anzidette attività. In tal senso si spiega, ove il soggetto incaricato sia dipendente della stazione appaltante, l'inciso normativo per cui "esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti". Proprio in considerazione della delimitazione dell'oggetto del contratto di assicurazione nei citati termini, tutte le condotte non confluenti nell'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore interno chiamato ad assolvere alle funzioni di cui all'allegato I.10 del codice, foriere di danno per responsabilità amministrativa, non potranno essere oggetto di copertura assicurativa, con conseguente nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 59, della 244/2007, e applicazione del previsto regime sanzionatorio.

LE CARATTERISTICHE RICHIESTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

È al lume di quanto anzidetto che dovrà essere applicato d'ora innanzi lo Schema tipo di polizza 2.1 introdotto con dm 193 del 2022, volto a regolare la "copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori", il cui art. 1 stabilisce che l'assicuratore debba "tenere indenne l'assicurato [ossia il progettista interno] di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara" e in particolare quanto è previ-



ISCRIVITI

Iscriviti alla nostra newsletter
e rimani aggiornato



Clicca qui



sto all'art. 5 (*Rischi esclusi dall'assicurazione*) secondo cui "l'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: [...] d) relativi al danno erariale", ossia non comprende la copertura del danno erariale derivante dall'esercizio delle funzioni normalmente afferenti al rapporto d'inquadramento organico con l'ente di appartenenza, diverse dunque dell'attività professionale di progettista e verificatore.

Ai sensi dell'art. 43 dell'allegato I.7, la polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica dovrà avere le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, è previsto che la stessa debba avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo 1) non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500mila euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall'articolo 14 del codice; 2) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia, mentre per le opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro; b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia già coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla succitata lettera a) per lo specifico progetto.

UN PRINCIPIO DI TUTELA CHE PUÒ VALERE ANCHE PER ALTRE FIGURE

Il quesito al quale ha dato risposta la Sezione delle autonomie riguardava specificamente i ruoli di progettista e verificatore nelle attività indicate all'allegato I.10 del codice, ma in funzione di quanto è previsto all'art. 45, commi 1 e 7 del codice, rivolti ad assicurare ai dipendenti la corresponsione degli incentivi finanziati "con stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. comma 1) anche "per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale" (cfr. art. 45 comma 7 lett. c), non parrebbero esservi motivazioni per ritenere che quanto anzidetto non debba valere anche per tutte le restanti funzioni tecniche menzionate dal succitato allegato I.10 del codice e, più in generale, per tutte quelle fattispecie normative che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico dell'amministrazione, fermo restando che l'ambito di copertura dell'assicurazione dovrà, anche per tali figure tecniche, essere definito e circoscritto nei limiti dell'attività professionale eccentrica rispetto alle funzioni normalmente afferenti al rapporto di inquadramento organico con l'ente di appartenenza e non estensibile alla generale responsabilità civile per danni a terzi e all'erario occorsi a cagione di qualsivoglia rischio della vita lavorativa.

Annibale Valsecchi
Studio Thmr

La prima parte dell'articolo è stata pubblicata su *Insurance Daily* di ieri, mercoledì 29 ottobre.

Per approfondire su www.insurancetrade.it:

- [Amministrazione condivisa, un nuovo welfare locale per il futuro](#)
- [Affidamento](#)

 **INSURANCE
REVIEW**

è su **X**

Seguici cliccando qui



RICERCHE

Moody's, il conto del cambiamento climatico

Secondo un recente studio dell'agenzia di rating, le catastrofi naturali e l'aumento delle temperature potrebbero generare perdite economiche per 41.400 miliardi di dollari in tutto il mondo entro il 2050: a preoccupare è in primo luogo l'impatto a lungo termine che il fenomeno potrebbe avere sulla produttività

Il cambiamento climatico potrebbe presentare un conto complessivo di 41.400 miliardi di dollari. A tanto, stando a un recente rapporto di **Moody's**, potrebbero infatti ammontare le perdite economiche complessive causate dalle catastrofi naturali e dall'aumento generalizzato delle temperature in tutto il mondo entro il 2050. Detto in altri termini, l'economia globale potrebbe perdere il 14,5% del pil che riuscirà a generare nei prossimi 25 anni se non riuscirà a mettere in atto le misure necessarie per prevenire e mitigare gli effetti più devastanti del cambiamento climatico. Nei soli Stati Uniti, secondo lo studio, le perdite economiche provocate dal cambiamento climatico potrebbero arrivare a 6.000 miliardi di dollari.

"In questo suo nuovo white paper, Moody's si propone di offrire una cornice prospettica che possa consentire di comprendere meglio il possibile impatto di eventi catastrofici dettati dal rischio fisico nel 2050", si legge nelle battute iniziali del rapporto. "Proponiamo un approccio alla valutazione del danno provocato dal rischio fisico su asset reali, che possa garantire tutte le informazioni necessarie per prendere le dovute decisioni aziendali".

Il rischio che non si vede

A preoccupare sono soprattutto gli effetti più a lungo termine (e dunque anche meno visibili) del cambiamento climatico. Il rapporto, a tal proposito, evidenzia che circa due terzi della prevista perdita da 41.400 miliardi di dollari potrebbero



essere attribuiti a fenomeni come l'innalzamento del livello del mare o il calo della produttività dettato da ondate di caldo estremo.

Nel dettaglio, lo studio mostra che il cambiamento climatico potrebbe tradursi in fenomeni cronici e strutturali che potrebbero avere un certo impatto sulla crescita economica globale. Le ondate di caldo estremo, come già accennato, compromettono la produttività di chi lavora all'aperto, minano le capacità cognitive e aumentano i rischi per la salute delle persone. L'aumento delle temperature favorisce invece fenomeni come le migrazioni e l'urbanizzazione, esacerbando il conflitto e le tensioni sociali. La spesa pubblica per interventi di ripresa e ripristino potrebbe invece mettere sotto pressione la tenuta e la sostenibilità a lungo termine dei bilanci statali, assorbendo risorse che potrebbero essere invece destinate allo sviluppo economico e produttivo.

L'impatto delle catastrofi naturali

Un terzo della perdita complessiva arriverebbe invece dalle catastrofi naturali. In questo contesto, la ricerca di Moody's evidenzia come uragani, alluvioni, incendi e ondate di caldo estremo costituiscano già oggi un rischio tangibile per l'economia mondiale. Recuperando i dati forniti da **Munich Re**, il rapporto mostra che nel 2024 le catastrofi naturali hanno provocato perdite economiche per circa 320 miliardi di dollari e presentato al settore assicurativo un conto complessivo da quasi 140 miliardi di dollari. Il report sottolinea che quello appena concluso è stato il quinto anno consecutivo con perdite assicurative superiori a 100 miliardi di dollari.

Il trend non si è certo esaurito. E anzi potrà intensificarsi ulteriormente nei prossimi anni. Il rapporto, a questo riguardo, illustra i dati forniti dall'Rms Event Response di Moody's ed evidenzia che i soli incendi boschivi dello scorso gennaio in California, negli Stati Uniti, potranno generare perdite assicurative comprese fra 20 e 30 miliardi di dollari. "Le migliori conoscenze scientifiche al momento disponibili e la valutazione degli scenari attuali ci dicono che ci saranno disastri ancora più grandi e frequenti se alziamo lo sguardo a quello che ci potrà riservare il prossimo futuro", si legge nel rapporto.

Peggio di una recessione economica

L'impatto delle catastrofi naturali è ben evidente soprat-

tutto nei danni diretti che fenomeni climatici estremi come alluvioni, uragani, incendi e ondate di calore possono provocare su beni e infrastrutture. Le immagini di una catastrofe naturale sono spesso fatte di macerie e rottami, quando non di persone sfollate o addirittura decedute. Secondo Moody's, non si è tuttavia ancora ben percepito l'impatto economico che simili fenomeni possono avere sul tessuto produttivo di una città o di una regione. La posizione dell'agenzia di rating, a tal proposito, è chiarissima: una catastrofe naturale può avere effetti ben peggiori di una recessione economica.

Non si tratta di una semplice frase fatta. Lo testimoniano i risultati di una recente ricerca che Moody's ha condotto sugli effetti economici che potrebbe avere il passaggio di uragano di categoria 5 sulla città di Miami, in Florida: la perdita di posti di lavoro, il calo di valore di immobili e abitazioni, l'esaurimento del risparmio delle famiglie, l'incremento dei costi assicurativi e l'aumento delle migrazioni causerebbero danni maggiori a quelli che si potrebbero registrare in presenza di una tipica contrazione dell'economia.

L'esigenza di un nuovo approccio

Di fronte a un simile scenario, per Moody's sono due le azioni che possono (e devono) essere intraprese. In prima battuta, prendere atto che il cambiamento climatico diventerà sempre più un rischio anche economico. E poi, sulla base di queste evidenze, assumere tutte le misure necessarie per impedire al fenomeno di trasformarsi in un sinistro e, di conseguenza, in una perdita economica.

Il rapporto, scrive Moody's, mostra "una minaccia concreta che i leader devono comprendere e integrare nei loro modelli strategici di gestione del rischio". Tutto ciò, prosegue l'agenzia di rating, deve tradursi nel ricorso a "strumenti in grado di misurare in maniera flessibile il proprio profilo di rischio". Servono dunque tool che consentano di effettuare



stress test sui portafogli rispetto a un'ampia varietà di scenari futuri, identificare tutti i punti critici e adattare i piani di gestione e adattamento all'evoluzione del panorama di rischio. "La sfida è chiara, ma lo è anche – conclude Moody's – la strada che dobbiamo seguire nel prossimo futuro: identificare e quantificare i rischi interconnessi, abbracciare l'innovazione e investire nella resilienza".

G.C.

Per approfondire su www.insurancetrade.it:

- [Cat nat, perdite assicurative oltre la media](#)
- [Cat nat, presto perdite assicurative per 300 bln di dollari](#)
- [Clima, la sfida principale per l'Europa](#)



Hai già scaricato la nostra app?
È gratuita!



INSURANCE DAILY

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano, 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 email: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare: info@insuranceconnect.it

Supplemento al 30 ottobre di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

RC AUTO: COME CAMBIANO QUALITÀ, TUTELA DEL CLIENTE E RIGORE TECNICO

4 NOVEMBRE 2025 | 9:00 - 16:30



Hotel Meliá – Via Masaccio, 19 – Milano

PROGRAMMA MATTINA

Moderata: Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Trade e Insurance Review

- | | |
|---------------|---|
| 09:00 – 09:30 | ● REGISTRAZIONE |
| 09:30 – 09:40 | ● KEYNOTE SPEECH – SCENARI DI INNOVAZIONE PER L'ASSICURAZIONE AUTO
- Matteo Carbone, fondatore e direttore dell'IoT Insurance Observatory |
| 09:40 – 10:20 | ● TAVOLA ROTONDA - AI, AUTO CONNESSE E NUOVA MOBILITÀ: QUALI PROSPETTIVE PER IL FUTURO?
- Giuseppe Barbati, deputy chairman and managing director di Acrisure Italia
- Simonpaolo Buongiardino, presidente di Confcommercio Mobilità e Federmotorizzazione
- Filippo Della Casa, chief innovation officer di Unipol Assicurazioni e amministratore delegato di Leithà
- Sergio Savaresi, direttore del dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano |
| 10:20 – 10:40 | ● GESTIRE I RISCHI NELL'RC AUTO
- Intervento a cura di Crif |
| 10:40 – 11:00 | ● UNDERWRITING, TARIFFE E PROPOSIZIONE COMMERCIALE
- Marco Brachini, direttore marketing, brand and customer experience di Sara Assicurazioni
- Francesca Di Paola, direttore attuarialo di Sara Assicurazioni |
| 11:00 – 11:30 | ● COFFEE BREAK |
| 11:30 – 11:50 | ● RIFORMA RC AUTO: I NODI DA SCIogliere
- Maurizio Hazan, partner dello Studio Thmr |

Main sponsor



ISCRIVITI AL CONVEGNO

SCARICA IL PROGRAMMA



RC AUTO: COME CAMBIANO QUALITÀ, TUTELA DEL CLIENTE E RIGORE TECNICO

4 NOVEMBRE 2025 | 9:00 - 16:30



PROGRAMMA POMERIGGIO

Modera: Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Trade e Insurance Review

- | | |
|---------------|--|
| 11:50 – 13:00 | <ul style="list-style-type: none"> ● TAVOLA ROTONDA – RC AUTO, COME CAMBIANO QUALITÀ, TUTELA DEL CLIENTE E RIGORE TECNICO <ul style="list-style-type: none"> - Daniela D'Agostino, chief property & casualty officer di Unipol Assicurazioni - Massimiliano D'Alleva, dirigente responsabile della direzione Fondo Strada e Caccia di Consap - Antonio De Pascalis, capo del servizio studi e gestione dati di Ivass - Umberto Guidoni, co-direttore generale di Ania |
| 13:00 – 14:00 | <ul style="list-style-type: none"> ● LUNCH |
| 14:00 – 14:20 | <ul style="list-style-type: none"> ● INNOVAZIONE NEI PROCESSI DI GESTIONE SINISTRO: DATI TECNICI, AI E AUTOMAZIONE A SERVIZIO DEL LIQUIDATORE <ul style="list-style-type: none"> - Marco Amendolagine, head of product management, Europe & Apac di Cambridge Mobile Telematics |
| 14:20 – 15:00 | <ul style="list-style-type: none"> ● TAVOLA ROTONDA – L'EVOLUZIONE DEL CONTENZIOSO E IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ANTIFRODE <ul style="list-style-type: none"> - Gianmarco di Campi, amministratore unico di Claim Expert - Lorenzo Fiori, responsabile antifrode di gruppo di Reale Mutua - Riccardo Gili, head of claims anti fraud, international, innovation and insurance procurement di Axa Italia - Giovanni Pascone, dirigente responsabile servizio Card e antifrode di Ania |
| 15:00 – 16:15 | <ul style="list-style-type: none"> ● GESTIONE DEI SINISTRI: INCERTEZZE, PROGETTI E OPPORTUNITÀ DA COGLIERE <ul style="list-style-type: none"> - Massimiliano Caradonna, senior vice president di Dekra Group - Daniele Ferraro, responsabile del servizio sinistri di Bene Assicurazioni - Michele Grilli, direttore sinistri Rc auto di Sara Assicurazioni - Ivan Parlato, claims manager di Vittoria Assicurazioni - Pierluigi Pellino, head of motor and no motor claims di Generali Italia - Ferdinando Scoa, direttore sinistri e servizi del Gruppo Assimoco - Massimo Toselli, direttore sinistri di Groupama Assicurazioni |
| 16:15 – 16:30 | <ul style="list-style-type: none"> ● Q&A |

Main sponsor



ISCRIVITI AL CONVEGNO

SCARICA IL PROGRAMMA